

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

All. N.13

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA CARLOTTA TREVISAN AVENTE QUALE OGGETTO: "TESTAMENTO BIOLOGICO. ISTITUZIONE DEI REGISTRI PRESSO I COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO"

Prot. n. 3448/2017

PREMESSO CHE

- l'articolo 32, comma 2, della Costituzione italiana afferma che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona;
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";
- il Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un

beneficio per la salute del malato", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona";

- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

DATO ATTO CHE

- il Comune di Torino da marzo 2011, su spinta di una delibera di iniziativa popolare, ha istituito il Registro dei Testamenti biologici, consentendo ai cittadini maggiorenni residenti in Torino di consegnare il proprio testamento biologico all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP;

RILEVATO CHE

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione, è possibile predisporre un testamento biologico attraverso la sottoscrizione di un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

- la Magistratura, esaminando i casi Welby, Englaro, Nuvoli e altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, ha ritenuto di non procedere penalmente contro i medici e le persone coinvolte;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Consiglio Metropolitanano di Torino

IMPEGNA

la Sindaca Metropolitanana

- a sensibilizzare tutti i Comuni del territorio metropolitanano affinché istituiscano presso

i propri Uffici il Registro dei Testamenti biologici per tutti i cittadini maggiorenni residenti all'interno del territorio di propria competenza, dando atto che l'iscrizione al Registro medesimo consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse volontariamente dai cittadini, denominate "testamento biologico", secondo le modalità che seguono.

Le iscrizioni nel Registro avvengono con la consegna fatta personalmente dalla persona titolare del diritto di una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che lo mantiene in vita; eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto, qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell'ultima dichiarazione.

In particolare:

- il venir meno della situazione di residenza nel territorio amministrato dal Comune che istituisce il Registro non comporta la cancellazione dal medesimo;
- per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa, l'Ufficio competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel Registro e rilascia copia del Testamento biologico ricevuto dal cittadino;
- i soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro possono indicare una persona alla quale il Comune, se richiesto dalla persona indicata, dovrà consegnare la documentazione presente nel Registro.

Torino, 27 marzo 2017

Firmato in originale dai presentatori